

Roma, 5 giugno 2019

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Giunta Regionale  
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche  
Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali  
Via pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**

**Codice Pratica 18/276731**

**Progetto** Affidamento della concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale Valle reale nei Comuni di Popoli e San Benedetto in Perillis.

**Proponente** Gran Guizza S.p.A.

**Comune** Popoli (PE) e San Benedetto in Perillis (AQ)

**Disposizioni di cui all'art. 27 bis c. 5 del D.lgs. 152/2006 e smi. Comunicazione di pubblicazione nuovo avviso a seguito invio documentazione integrativa.**

La scrivente società, nel ribadire la intempestività della richiesta di PAUR da parte della società in oggetto, pone all'attenzione il fatto che il procedimento di v.i.a., come avviato dalla Autorità Competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 non risulta previsto da tale ultima norma.

A tal fine, si richiama il principio secondo il quale è preclusa all'amministrazione Regionale ogni tipo di intervento sul procedimento amministrativo che sia incompatibile con quello delineato dal legislatore statale il quale in tale materia ha competenza esclusiva.

Nel caso che occupa il procedimento per il rilascio del PAUR è contrassegnato da una precisa scansione temporale che non appare modificabile dall'amministrazione Regionale mediante l'introduzione di procedimenti o sub procedimenti incompatibili con i livelli



Pagina 1 di 3

uniformi di tutela che non possono essere derogati nemmeno quando eventuale estensione relative alla durata massima dei procedimenti operi a favore del privato.

È evidente, pertanto che l'amministrazione sia incorsa in una vera e propria decadenza procedimentale stante la previsione di cui all'art. 27 bis n. 8 del D.lgs. 152/2006 circa la perentorietà dei termini previsti nello stesso art. 28 bis. appena citato.

D'altronde, il modello procedimentale adottato dall'amministrazione confligge con quello delineato dal legislatore nazionale.

La disposta sospensione del procedimento di v.i.a., si pone anche al di fuori del contesto procedimentale delineato dal pluririchiamato art. 27 bis.

Invero, qualora un progetto sia sottoposto a v.i.a., tutte le autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza dei servizi, convocata in modalità sincrona ex art. 14 ter L. 241/90.

Tale apposita conferenza è disciplinata dall'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il PAUR e comprende il provvedimento di v.i.a. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del progetto.

Pertanto, sulla base di tale argomentazione il procedimento per il rilascio del PAUR avviato dalla società in oggetto, deve ritenersi non più utilmente perseguibile.

Ciò posto, pur in presenza di tale circostanza impeditiva all'ulteriore corso del procedimento e senza che quando si dirà oltre possa essere considerato quale rinuncia ai rilievi sopra specificati, si rileva che la decisione assunta dall'Autorità Competente di procedere alla pubblicazione di un nuovo "avviso pubblico" ex art. 27 bis, n. 4 D.lgs. 152/2006, è illegittimo per assenza di motivazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 27 bis, n. 5 D.lgs. 152/2006 ... *"l'Autorità Competente ove motivatamente ritenga che le modifiche o integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone entro quindici giorni dalla documentazione integrativa che il proponente trasmetta, entro i successivi quindi giorni, un nuovo avviso al pubblico..."*

Pertanto, la determinazione di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico richiede una congrua motivazione circa:



- a) la natura sostanziale delle modifiche o integrazioni individuando pertanto le parti del progetto iniziale modificate e che determinano una sostanziale modifica di questo;
- b) la rilevanza per il pubblico di tali modifiche.


Pertanto in mancanza della individuazione da parte dell'Autorità Competente delle modifiche sostanziali del progetto la scrivente società non è posta in grado di formulare osservazioni.

Si tenga conto in proposito che il progetto presentato dalla parte non può essere modificato rispetto a quello presentato in sede di gara per l'aggiudicazione della concessione e tale circostanza rende viepiù necessario che l'Autorità Competente assuma le proprie decisioni in modo da consentire una reale ed effettiva partecipazione e controllo del procedimento.

In definitiva, ribadendo la intempestività della richiesta del PAUR, vorrà l'Autorità Competente assumere le decisioni conseguenti ai rilievi sopra esposti riservando la scrivente società ogni impugnativa nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

Santa Croce S.r.l.  
Il legale rappresentante





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0168679/19	06/06/2019	PEC	<b>Mittente:</b> ITALIANABEVERAGE@LEGALMAIL.IT	
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO CONCESSIONE ACQUA MINERALE VALLE REALE - P.A.U.R. - CODICE PRATICA 18/276731 - COMUNICAZIONE.						
<b>Impronta:</b>	CB7B6B0EBCD58A6699A8D5A69DA6070855FE092FD6C6549F64DA08F247FF5F1C						